



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**REGOLAMENTO DEL CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE MENTE/CERVELLO
CIMEC**

Emanato con DR n. 849 del 11 novembre 2020



INDICE

Titolo I – Premessa.....	2
Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 – Definizioni.....	2
Titolo II – Organi del Centro e procedure di funzionamento.....	3
Art. 4 – Afferenze e organi.....	3
Art. 5 – Il Direttore.....	3
Art. 6 – Il Consiglio del Centro.....	4
Art. 7 – Funzionamento del Consiglio del Centro.....	4
Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio del Centro.....	5
Art. 9 – La Giunta del Centro.....	5
Art. 10 – Attribuzioni della Giunta del Centro.....	6
Art. 11 – Organizzazione della Ricerca.....	6
Art. 12 – L’assicurazione della Qualità.....	7
Art. 13 – Organizzazione della Didattica.....	7
Art. 14 – Il Responsabile del Corso di studio.....	8
Art. 15 – La Commissione paritetica docenti-studenti.....	8
Art. 16 – Il Gruppo di autovalutazione del Corso di studio.....	9
Titolo III – Norme transitorie e finali.....	9
Art. 17 – Norme finali.....	9

TITOLO I – Premessa

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento determina l’organizzazione del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello – CIMEC (in inglese Center for Mind/Brain Sciences - CIMEC). Esso disciplina il funzionamento degli organi del Centro, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il CIMEC promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di ricerca e di terza missione e le iniziative di sviluppo dell’area delle neuroscienze, siano esse cognitive, di base o cliniche nel rispetto dell’autonomia dei singoli professori e ricercatori. Promuove e coordina le attività didattiche relative ai corsi di studio, corsi di dottorato, tirocini ed eventuali altre iniziative didattiche attivate dal CIMEC stesso. Cura inoltre i rapporti con soggetti e istituzioni nazionali e internazionali e favorisce la promozione e la diffusione della conoscenza nel settore delle neuroscienze.
3. Il CIMEC promuove la condivisione - in modo aperto e trasparente – di metodologie, conoscenze, processi e strumenti, sin dalle prime fasi del processo della scoperta scientifica, nonché la trasparenza nella metodologia sperimentale, nell’osservazione dei fenomeni e nella raccolta dei dati.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative del CIMEC, alla Scuola di dottorato e ai corsi di studio di cui il CIMEC è struttura responsabile, per quanto non è disposto dai rispettivi regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per “Centro”, il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento;
 - b. per “Direttore”, il Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento;
 - c. per “Consiglio”, il Consiglio del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento;
 - d. per “Giunta”, la Giunta del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento;
 - e. per “Ricercatore”, il ricercatore di ruolo o a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, o il ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, o il ricercatore di cui alla L. 230/2005;
 - f. per “Assegnista” si intende un titolare di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010.



TITOLO II – Organi del Centro e procedure di funzionamento

Art. 4 – Afferenze e organi

1. Possono afferire al Centro:
 - a. professori e ricercatori in servizio presso i Dipartimenti dell'Università di Trento, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;
 - b. professori e ricercatori appartenenti ad altre università o enti di ricerca italiani e stranieri, che abbiano sottoscritto un accordo con l'Ateneo per la doppia appartenenza all'Università di Trento, ai sensi del pertinente regolamento di Ateneo.
2. Il Centro può anche conferire lo status di "affiliato" (in inglese "fellow"), a professori e/o ricercatori di università e/o enti di ricerca italiani e stranieri con i quali il Centro collabora. L'affiliazione è deliberata dal Consiglio che ne stabilisce anche la durata e le condizioni. Lo status di affiliato non consente la partecipazione agli organi di governo, se non su invito del Direttore, e senza diritto di voto.
3. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta;
 - d. il Consiglio del corso di studio.

Art. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore ha le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro, convoca il Consiglio e la Giunta del Centro, e li presiede curando l'esecuzione delle delibere;
 - b. provvede all'istituzione delle articolazioni organizzative di ricerca, compresi i Laboratori, cui comunque non compete autonomia amministrativa;
 - c. nomina i responsabili delle articolazioni organizzative di ricerca, compresi i responsabili tecnici (denominati "lab managers") e i consulenti scientifici (denominati "scientific advisors") dei Laboratori, che restano in carica per la durata del suo mandato. Il Direttore può essere responsabile di una o più articolazioni organizzative di ricerca;
 - d. propone al Consiglio la nomina dei responsabili dei corsi di studio attivati presso il Centro;
 - e. è responsabile dell'attuazione del piano strategico o di sviluppo pluriennale, approvato dal Consiglio del Centro; in particolare cura l'attuazione dei provvedimenti relativi alla gestione della ricerca, compresi i bandi per assegni di ricerca, contratti di collaborazione e borse di studio;
 - f. cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica, e provvede altresì, se a tal scopo delegato dal Consiglio del Centro, ad apportare eventuali rettifiche o integrazioni alle sopra citate delibere;
 - g. propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - h. è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Centro;
 - i. svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti;
 - j. sottoscrive convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - k. è responsabile della gestione del personale tecnico e amministrativo assegnato al Centro;
 - l. può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico del Centro, dandone opportuna conoscenza al Consiglio.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, su designazione del Senato Accademico, dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato.
3. Il Direttore designa tra i professori membri del Consiglio del Centro un Direttore Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica fino alla revoca o al termine del mandato del Direttore.
4. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano dei professori del Centro assume le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Direttore.

Art. 6 – Il Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è composto da:
 - a. i professori ordinari, anche fuori ruolo, e straordinari del Centro;
 - b. i professori associati del Centro;
 - c. i ricercatori di ruolo e senior (tipo b);
 - d. i ricercatori post doc (tipo a);
 - e. i professori con doppia appartenenza;
 - f. un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010;
 - g. un rappresentante dei dottorandi del Centro;
 - h. una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, e comunque non inferiore a 3;
 - i. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro.
2. I ricercatori postdoc di cui alla precedente lett. d) assunti con punti organico hanno diritto di voto. Il voto dei ricercatori post doc assunti grazie a finanziamenti esterni è pesato con coefficiente pari a 0,25; anche la loro presenza ai fini del computo del numero legale è pesata con il medesimo coefficiente pari a 0,25.
3. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1, lett. f), g), h) e i) sono indette dal Direttore con proprio decreto, che indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione elettorale. La commissione elettorale è composta da un professore di ruolo, che la presiede, da un ricercatore e da un membro del personale amministrativo del Centro con funzione di segretario.
4. I rappresentanti di cui alle lett. f), g), h) e i) durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali. La mancanza o parziale elezione delle rappresentanze di cui al comma 1 lett. f), g), h) e i) non pregiudica la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio del Centro.
5. Partecipa al Consiglio di Centro il responsabile di Staff del Centro, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.

Art. 7 – Funzionamento del Consiglio del Centro

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore.
2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal più giovane di età. In caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Direttore dopo l'approvazione. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi nella misura necessaria a giustificare la decisione collegiale, le delibere e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario.
3. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti; dal computo dei componenti sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso con congruo anticipo al Direttore una motivazione scritta, anche per posta elettronica, della propria assenza.
5. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
6. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
7. I professori con doppia appartenenza concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.
8. Possono partecipare al Consiglio del Centro, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, soggetti esterni invitati dal Direttore alle discussioni di specifici argomenti all'ordine del giorno.
9. Qualora il Consiglio debba deliberare con carattere di particolare urgenza e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o in videoconferenza, il Direttore può convocare, con le medesime modalità di cui al comma 1, una seduta telematica nel corso della quale ciascun componente trasmette tramite posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.



10. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca l'esecutività.
11. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro:
 - a. sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale del Centro contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico. Il Senato accademico decide sentiti i Dipartimenti di riferimento;
 - b. formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. La proposta di chiamata è accompagnata da un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento di riferimento;
 - c. detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
 - d. formula un parere sull'afferenza al Centro da parte di personale docente e ricercatore;
 - e. delibera sulle richieste di affiliazione da parte di professori e/o ricercatori di università e/o enti di ricerca italiani e stranieri con i quali il Centro collabora in via informale, stabilendone anche la durata e le condizioni;
 - f. delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - g. delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale sulla base di quanto elaborato dai Responsabili di ambito didattico e successivamente vagliato e recepito dalla Giunta del Centro;
 - h. assegna a ciascun docente la quota di impegno in didattica e in ricerca, da svolgere all'interno del Centro, di concerto con il Dipartimento al quale il docente stesso afferisce;
 - i. delibera in ordine a chiamate dei professori e conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori;
 - j. approva il documento di autovalutazione della didattica da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione;
 - k. approva proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato e di adesione a Scuole e Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - l. approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e didattica, subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
 - m. approva le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati.
2. Sulle materie di propria competenza il Consiglio può istituire, con propria deliberazione, commissioni o gruppi di lavoro con funzioni consultive o deliberanti. Parimenti, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti può delegare proprie funzioni ad altri organi del Centro.

Art. 9 – La Giunta del Centro

1. La Giunta del Centro è composta:
 - a. dal Direttore del Centro;
 - b. dal Direttore Vicario;
 - c. da un docente a tempo pieno nominato dal Direttore;
 - d. da tre docenti/ricercatori a tempo pieno afferenti al Centro, eletti dal Consiglio del Centro, rispettivamente, uno da e tra i professori di prima fascia, uno da e tra i professori di seconda fascia, e uno da e tra i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010;
 - e. dal Delegato per la Didattica;
 - f. partecipa al Consiglio di Centro il responsabile di Staff del Centro, senza diritto di voto.
2. Su invito del Direttore possono partecipare alle riunioni altri soggetti, senza diritto di voto. In particolare con cadenza regolare, ed almeno una volta all'anno, vengono invitati i responsabili tecnici e i consulenti scientifici dei laboratori per formulare proposte sull'ottimizzazione della gestione dei laboratori, delle attrezzature comuni, degli spazi, dei servizi tecnici e logistici.
3. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore.

4. La Giunta è convocata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore. La verbalizzazione delle sedute della giunta viene svolta dal Direttore Vicario.
5. Qualora la Giunta debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o in videoconferenza, il Direttore può convocare una seduta telematica, con le medesime modalità di cui al comma 4, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
6. Le norme di funzionamento della Giunta sono quelle definite per il Consiglio del Centro, di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 10 – Attribuzioni della Giunta del Centro

1. La Giunta ha compiti esecutivi ed istruttori e collabora con il Direttore nella formulazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In particolare, la Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con il Direttore nella formulazione di una proposta di piano strategico pluriennale del Centro, e lo trasmette in forma di progetto organico al Consiglio del Centro. Una volta approvato dagli organi centrali di Ateneo, collabora con il Direttore nel curarne l'attuazione, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica, i bandi per assegni di ricerca, contratti di collaborazione e borse di studio;
 - b. collabora con il Direttore nell'elaborazione delle proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore, e le trasmette in forma di progetto organico al Consiglio;
 - c. collabora con il Direttore nella formulazione del piano generale dell'offerta formativa, della programmazione didattica annuale, e della proposta del piano annuale dell'offerta formativa comprensivo delle coperture di docenza interna ed esterna da sottoporre al Consiglio del Centro e coadiuva il Direttore nella sua attuazione;
 - d. promuove e verifica il coordinamento delle iniziative e delle attività dei corsi di studio che coinvolgono il Centro nel suo complesso e in particolare individua le linee guida per l'approvazione dei piani di studio presentati dagli studenti, per la valutazione delle domande di abbreviazione di carriera, e per i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale; delibera inoltre le linee guida e i criteri fondamentali sulla base dei quali i responsabili di ambito didattico definiscono l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento degli esami.
2. La Giunta coadiuva il Direttore negli adempimenti di cui all'art. 5 e delibera su altre materie ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 11 – Organizzazione della ricerca

1. Il Centro si articola in Gruppi di ricerca e Laboratori, privi di autonomia amministrativa e contabile, limitati nella durata e funzionali alla realizzazione dei programmi di ricerca del Centro.
2. I Gruppi di ricerca hanno come scopo quello di realizzare progetti scientifici, organizzando ed ottimizzando l'impiego delle risorse; di individuare ed aggiornare gli obiettivi delle ricerche nonché di garantire al Centro una solida rete di collaborazioni nazionali e internazionali.
3. Ogni Gruppo indica un Responsabile scelto tra i professori, i ricercatori; il responsabile del Gruppo risponde al Direttore del corretto utilizzo delle risorse impiegate per le attività di ricerca, degli spazi, delle infrastrutture tecnologiche e delle attrezzature, e su richiesta relaziona al Consiglio sullo stato di avanzamento delle ricerche svolte.
4. La creazione di un Gruppo, del suo coordinatore e l'elenco degli afferenti allo stesso sono deliberati dal Consiglio. Periodicamente il Consiglio esamina l'efficacia dell'articolazione in Gruppi in relazione agli obiettivi di cui al comma 2, disponendo eventuali modifiche di articolazione e la riallocazione di spazi e risorse. Nel caso di chiusura di un Gruppo, il Direttore sottopone al Consiglio un piano per l'eventuale riutilizzo degli spazi e delle risorse non più utilizzate.
5. Il Centro si dota anche di una struttura di servizi tecnici e logistici definiti Laboratori, di supporto alla ricerca, ciascuno dei quali è gestito da un tecnico (denominato "lab manager") individuato dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo del Centro. I servizi tecnici e logistici rendono disponibili moderni strumenti e procedure, soprattutto se di elevata complessità tecnologica, ai professori e ricercatori del Centro e dell'Università di Trento, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica. Inoltre per ciascuno dei Laboratori il Direttore individua un consulente scientifico (denominato "scientific advisor"), ovvero un professore/ricercatore del centro che, sentiti i colleghi, consiglia la linea scientifica

nello svolgimento dell'attività dei laboratori, implementando soluzioni di sviluppo attraverso il proprio know-how.

6. Il Direttore può sottoporre all'approvazione del Consiglio la creazione o la chiusura di altre strutture interne, diverse dai gruppi di ricerca, comunque prive di autonomia amministrativa e contabile, finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi di ricerca strategica.

Art. 12 – L'assicurazione della qualità

1. Il Centro attua, al proprio interno, una politica per l'assicurazione della qualità dei corsi di studio, della ricerca e della terza missione in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e secondo le disposizioni legislative e le indicazioni dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della Ricerca (ANVUR).
2. L'Assicurazione Qualità dei corsi di studio viene gestita principalmente dai seguenti organi: Delegato per la qualità, Responsabili di corsi di studio, Gruppi di autovalutazione dei corsi di studio, Commissione dei corsi di studio, Commissione paritetica docenti-studenti.
3. Il Delegato per la Qualità promuove il monitoraggio e il miglioramento continuo della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione del Centro, anche garantendo un continuo confronto tra l'Ateneo e il Centro relativamente alle iniziative di assicurazione della qualità.
4. Le competenze e le responsabilità del Responsabile del corso di studio (CdS), del Gruppo di autovalutazione del CdS e della Commissione paritetica docenti-studenti sono descritte in dettaglio rispettivamente nei successivi articoli nn. 14, 15 e 16.

Art. 13 – Organizzazione della didattica

1. Il Centro coordina e gestisce le attività didattiche, nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori, cura i rapporti con soggetti e istituzioni esterne, favorisce il trasferimento della conoscenza e garantisce negli ambiti disciplinari di propria competenza il servizio didattico connesso all'offerta formativa attivata dall'ateneo. In particolare, adotta le azioni per l'attuazione degli ordinamenti didattici, mediante il coordinamento dei corsi di studio di cui è responsabile e provvede all'organizzazione della didattica.
2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, annualmente il Centro:
 - a. stabilisce il calendario accademico;
 - b. delibera le attività formative offerte e la relativa copertura di docenza, provvedendo secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, coerentemente alla normativa vigente, alla attribuzione degli impegni didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività di didattica integrativa, di orientamento e di tutorato;
 - c. approva i regolamenti didattici dei corsi di studio offerti, con attenzione a garantire la coerenza tra i crediti formativi universitari (CFU) assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi degli insegnamenti e del CdS, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;
 - d. definisce e aggiorna periodicamente i propri obiettivi formativi e predisponde annualmente un rapporto di autovalutazione sull'attività svolta, in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e da specifiche indicazioni ministeriali.
3. Le deliberazioni in ambito didattico, su proposta dei Coordinatori dei corsi di studio, spettano al Consiglio del Centro. Il Consiglio può delegare alla Giunta il compito di deliberare su specifiche questioni che abbiano carattere di ordinaria amministrazione o di urgenza, ad eccezione delle deliberazioni di cui ai punti a), c) e d) del comma 2 di questo articolo.
4. Nel Centro sono istituite:
 - a. la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - b. il Gruppo di autovalutazione del CdS;
 - c. la Commissione del CdS.
5. La Commissione del CdS è composta da tutti i docenti del CdS e dai rappresentanti degli studenti, ed è presieduta dal Responsabile del CdS. L'obiettivo della Commissione è quello di discutere tutti gli aspetti della programmazione didattica relativi al CdS e fornire indicazioni per il miglioramento delle attività didattiche programmate. Le proposte della Commissione sono presentate per la discussione nel Consiglio di Centro.
6. Il Direttore nomina un Delegato alla Didattica, responsabile della gestione strategica dei processi inerenti alla didattica, per garantire un elevato standard di qualità dell'offerta e dei servizi formativi.



Art. 14 – Il Responsabile del corso di studio

1. Per ogni CdS di cui il Centro è struttura didattica responsabile il Consiglio individua, su proposta del Direttore, il Responsabile del CdS scelto fra i professori di ruolo, che rimane in carica per tre anni accademici ed il cui mandato è rinnovabile.
2. Il Responsabile del CdS si impegna a esercitare un'efficace azione di monitoraggio in merito all'andamento del CdS, curando direttamente e coordinando l'esecuzione di quanto emerso in sede di riesame ciclico, anche in ordine a una periodica revisione degli obiettivi formativi dei CdS, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti e intervenendo in maniera tempestiva quando si presentino problematiche. In particolare:
 - a. è il referente per la verifica e la revisione del CdS;
 - b. è responsabile della compilazione della scheda SUA-CdS, della scheda di monitoraggio annuale (SMA) e del rapporto di riesame ciclico del CdS;
 - c. programma e coordina lo svolgimento delle attività formative offerte dal Centro;
 - d. presiede e coordina la Commissione del CdS;
 - e. propone al Consiglio di Centro il manifesto annuale degli studi e l'adozione di tutte le delibere che riguardano il CdS;
 - f. verifica la coerenza degli insegnamenti dei corsi di studio di propria competenza rispetto ai Regolamenti didattici e alle linee della programmazione didattica annuale e ne cura il coordinamento;
 - g. segnala alla Giunta le esigenze, motivate da precise necessità didattiche, relative all'attivazione di insegnamenti, all'istituzione di nuove iniziative didattiche e alle esigenze di personale docente;
 - h. esamina e approva, eventualmente avvalendosi di referenti, i piani di studio presentati dagli studenti, le domande di abbreviazione di carriera, i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale attenendosi alle linee guida formulate dalla Giunta di Centro.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma precedente il Responsabile del CdS, secondo le modalità organizzative ritenute più idonee in relazione alle esigenze di svolgimento e di programmazione della didattica, coordina i propri interventi con gli altri docenti titolari, supplenti o affidatari degli insegnamenti inseriti nel CdS e sente i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Centro.

Art. 15 – La Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Centro è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS). La CPDS svolge tutte le funzioni ad essa demandate dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite in merito dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR). In particolare, è compito della CPDS esercitare attività di autovalutazione anche individuando ulteriori indicatori di valutazione oltre a quelli già previsti da ANVUR, dell'attività formativa e della qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte di professori e dei ricercatori. La CPDS formula inoltre pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio del Centro.
2. La Commissione resta in carica due anni ed è composta da:
 - a. un presidente, nominato, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Centro tra i professori e ricercatori del Centro, che convoca le riunioni e le presiede.
 - b. due membri, nominati, su proposta del Direttore, dal Consiglio del Centro scelti tra i professori e ricercatori del Centro.
 - c. tre studenti rappresentativi di tutti i corsi di studio del Centro, individuati dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Centro tra gli studenti eletti, e segnalati con atto sottoscritto all'unanimità dai rappresentanti stessi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Qualora lo ritengano opportuno e per garantire un'adeguata rappresentatività, i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Centro potranno indicare anche nominativi di studenti non eletti.
3. La Commissione redige una relazione annuale articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con riferimento anche agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli corsi di studio. Tale relazione, basata su elementi di analisi indipendenti, va inoltrata al Nucleo di Valutazione, al Presidio Qualità di Ateneo, ai Coordinatori di Ambito didattico e al Consiglio di Centro e sarà resa disponibile al Ministero e ad ANVUR tramite caricamento in SUA-CdS entro la scadenza prevista. La Commissione deve altresì accertarsi che le azioni correttive indicate nei rapporti di riesame siano effettivamente attuate, e che ne sia adeguatamente monitorata l'efficacia.



Art. 16 – Il Gruppo di autovalutazione del corso di studio

1. Nel Centro è istituito un Gruppo di autovalutazione per ogni CdS. Il Gruppo di autovalutazione è formato dal Coordinatore del CdS, da due docenti del CdS, dalla responsabile dello staff amministrativo del Centro e da un rappresentante degli studenti.
2. Il Gruppo di autovalutazione:
 - a. svolge un costante monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti nell'ambito del CdS;
 - b. verifica l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il corso è gestito, ricercando le cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento;
 - c. acquisisce e analizza le segnalazioni di studenti e studentesse fornendo loro, quando necessario, adeguato riscontro;
 - d. predispone la Scheda di monitoraggio annuale e redige, quando ritenuto opportuno o quando prescritto, il Rapporto di riesame ciclico.

TITOLO III – Norme transitorie e finali

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio del Centro.